COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 NOVEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG.

Per la nomina del nuovo Ministro della pubblica istruzione:

PRESIDENTE 354
ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione* 354

Proposta di legge (*Discussione*):

FODERARO: Conferma nel rispettivo ruolo dei professori dei Conservatori di musica ed Accademie di belle arti e del personale direttivo, annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133. (94) 354

PRESIDENTE 354, 355, 358
TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore* . . 354, 358
LOZZA 355, 356
VILLELLI 355, 357
PITZALIS 356
MALAGUGINI 356, 357
CARONIA 356
COTTONE 356, 357
SCIORILLI BORRELLI 357
ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione* 358

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatore CERMIGNANI: Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportino correzione di elaborati scritti o esperienze di laboratorio ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive (1069) 358

PRESIDENTE 358, 359, 360, 361
FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore* . . 358, 359, 360, 361
ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione* 358, 360, 361
LOZZA 359, 360, 361
MALAGUGINI 359, 360, 361
TRABUCCHI 359
DE LAURO MATERA ANNA 359
FABRIANI 361

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

SCAGLIA e FRANCESCHINI FRANCESCO: Aumento del contributo per il funzionamento dei Centri didattici. (208) 362

PRESIDENTE 362, 365, 366
GUI, *Relatore* 362, 365
LOZZA 363
SCIORILLI BORRELLI 363
BADALONI MARIA 364
MALAGUGINI 364
FRANCESCHINI FRANCESCO. 365
ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione* 366

BETTIOL GIUSEPPE: Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Istituto di studi filosofici di Roma. (991) 366

PRESIDENTE 366, 367
ERMINI *Ministro della pubblica istruzione* 366

Votazione segreta:

PRESIDENTE 367

La seduta comincia alle 9.

GOTELLI ANGELA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Per la nomina del nuovo Ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Prima di iniziare lo svolgimento dell'ordine del giorno, desidero rivolgere all'onorevole Ermini il mio vivo saluto, che non avevo ancora avuto occasione di porgergli in questa sede. La Commissione, che lo ha avuto suo valoroso Vicepresidente per lunghi anni, ne conosce ed apprezza i grandi meriti, e sa benissimo che la Pubblica istruzione è affidata in mani sicure, che la porteranno verso sempre più alti destini. A nome di tutta la Commissione, rivolgo all'amico Ermini, nominato recentemente Ministro della pubblica istruzione, i più fervidi auguri di una feconda e lunga operosità.

ERMINI. *Ministro della pubblica istruzione.* Sono anzitutto spiacente, onorevoli colleghi, e ve ne chiedo scusa, se fino ad oggi non mi è stato possibile, come era mio vivo desiderio, di venire qui in Commissione a rivolgere, fin dalla vostra prima riunione dopo la mia nomina, il mio cordiale saluto a tutti voi, e soprattutto a fare appello alla collaborazione del Parlamento, della quale il Governo ha assoluto bisogno. Avendo fatto parte di questa Commissione, so che rivolgo questo appello a dei deputati, è naturale, ma anche a degli amici, e vi prego di volermi dare, anche al di fuori della Commissione, dei consigli e dei suggerimenti, perché e gli uni e gli altri saranno tenuti nella più attenta considerazione nel mio stesso interesse, affinché mi sia possibile adempiere in pieno al mio dovere. Vi ringrazio fin d'ora per quello che farete, e ricambio a voi e al vostro Presidente il cordiale saluto.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Foderaro: Conferma nel rispettivo ruolo dei professori dei Conservatori di musica ed Accademie di belle arti e del personale direttivo, annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133. (94).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Foderaro: Conferma nel rispettivo ruolo dei professori dei Conservatori di musica ed Accademie di belle arti e del personale direttivo, annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133.

Su questa proposta di legge era stato richiesto il parere della IV Commissione (Finanze e tesoro), la quale ha lasciato trascorrere i termini di tempo, concessi dal Regolamento, senza esprimerlo. Il Presidente di quella Commissione mi ha fatto pervenire, alcuni giorni fa, una richiesta di proroga, alla quale la nostra Commissione non è in grado di accedere, perché avanzata dopo — e nel caso particolare — molto dopo la scadenza dei termini.

L'onorevole Vittoria Titomanlio, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore.* La proposta di legge Foderaro intende accordare una sanatoria nei riguardi di un certo numero, in verità non rilevante, di ex titolari di cattedre presso i conservatorî, gli istituti d'arte, i licei artistici, nominati in ruolo in base all'articolo 5 della legge 2 dicembre 1935, n. 2081, la quale estendeva i beneficî già concessi dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3222, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, in cui all'articolo 37 si disponeva che « Il Ministro ha facoltà di nominare senza concorso a direttore stabile di prima classe chi, per opere e per insegnamenti dati, sia venuto ad altissima fama ». La citata legge del 1935 estendeva tale facoltà, oltre che per i direttori, anche per la nomina dei professori, attenuando il requisito primitivo in quello di « meritata fama o singolare perizia » nella loro arte.

I Ministri della pubblica istruzione, in verità, si giovarono di queste disposizioni sempre con cautela, guardando non soltanto al maggiore o minore credito dal punto di vista professionale, ma soprattutto tenendo conto di quei requisiti che erano considerati indispensabili per l'inserimento in ruolo di questi professori. Senonché, caduto il fascismo ed instaurate le leggi epurative nel 1945, queste nomine furono annullate indiscriminatamente ed i professori, già nominati in ruolo, vennero lasciati ai loro posti in qualità di incaricati.

In seguito, le posizioni di questi professori furono rivedute con le particolari modalità fissate nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, e attraverso il vaglio di una commissione artistico-amministrativa. Su 440 professori solo 62 non furono riconfermati nel rispettivo ruolo; gli altri, invece, vennero riconosciuti dalla commissione provvisti di quei requisiti che la legge richiedeva. Di quei 62 professori alcuni ricorsero al Consiglio di Stato ed in via straordinaria al Capo dello Stato. I ricorsi furono accettati per difetto di motivazione.

La proposta di legge dell'onorevole Foderaro vuole sanare la situazione di coloro che non furono riconfermati in ruolo rimanendo al loro posto in qualità di incaricati, e che non ricorsero al Consiglio di Stato.

Sono state sollevate varie obiezioni, in genere basate sull'affermazione che le ragioni le quali prevalsero all'atto della nomina, furono di carattere politico. Ma si può rispondere agevolmente che furono riconosciuti dei valori artistici, in quanto questi professori furono mantenuti nell'insegnamento come incaricati. Inoltre, la commissione, a cui ho accennato, per ben due volte rivide la posizione di ciascuno di essi ed anche l'esito dei ricorsi, in certo qual modo, costituisce una garanzia circa il criterio che fu seguito nel vaglio dei requisiti e nella nomina dei suddetti professori. C'è anche da considerare il numero ristretto degli interessati, i quali inizialmente erano 62 ma che in seguito ai ricorsi presentati e per altri avvenimenti, si sono ridotti a molto meno.

Piuttosto, si suggeriscono degli emendamenti. Innanzi tutto, è necessario aggiungere nella prima parte dell'articolo 1 le parole « dei licei artistici, degli istituti e delle scuole d'arte », che non so per quale motivo sono state omesse dal proponente. È anche opportuno inserire le parole « direttori ed insegnanti già in servizio con ottima qualifica ». Il secondo comma dell'articolo 1, poi, dovrebbe essere soppresso per la semplice ragione che i titolari delle cattedre di composizione i quali, per il fatto di essere in ruolo, furono prescelti come direttori dei conservatorî, venendo successivamente estromessi dall'ufficio di direttore per ragioni epurative, hanno ormai raggiunto una certa età, e d'altra parte sono in numero così ristretto, che non ci sono, a mio parere, motivi tali da abrogare il provvedimento già adottato nei loro riguardi.

Il secondo articolo va invece mantenuto come è nel testo, in quanto il proponente vuole ricostruire la carriera di ciascuno di questi professori, ma non parla di oneri finanziari, perché la legge avrebbe effetto, dal punto di vista economico, solo dal momento della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Desidero richiamarmi alla relazione che accompagna la proposta di legge, in cui si legge:

« Caduto il fascismo ed instaurate le leggi epurative, queste nomine senza concorso furono prima annullate senza discriminazione, in base ad un decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133, e poi rivedute con le particolari modalità fissate in un decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, e attraverso il vaglio di una Commissione artistico-amministrativa.

Alcuni fra i professori e direttori di Conservatorio e di Accademie di belle arti furono confermati nei rispettivi ruoli; altri non vennero ritenuti di « meritata fama » così da esservi mantenuti ».

Di conseguenza, il giudizio è stato espresso sulla capacità, e si sono ritenuti non validi 62 professori su circa 400, lasciandoli al loro posto in qualità di incaricati. È vero che forse ancora oggi, abbiamo degli incaricati che valgono meno di costoro. Ma questi professori potevano sostenere l'esame e conquistare quel posto per merito. Anzi, era un punto d'onore dimostrare la loro capacità, dal momento che erano stati ritenuti non idonei. Io diffido degli insegnanti che hanno timore di mettere in evidenza quello che possono fare.

Per questa ragione, noi non approviamo il provvedimento portato al nostro esame.

VILLELLI. La considerazione che ha fatto l'onorevole Lozza risponde ad un presupposto di ordine generale che impegna tutti i possibili indirizzi della nostra azione legislativa. Ma non vi è dubbio, per altro, che, nella specie, la proposta di legge dell'onorevole Foderaro risponde ad una logica rigorosa.

In fondo, la questione è la seguente. Il requisito della meritata fama che indiscutibilmente è indispensabile nel campo musicale e che deve costituire un orientamento di ordine assoluto poiché non si concreta in una tecnica specifica, data la natura speciale dell'insegnamento, intervenuta quella tale disposizione di legge di cui parlava il collega Lozza, non venne riconosciuto ad alcuni di questi insegnanti che furono tolti dal ruolo. Il problema che si porta alla nostra attenzione oggi, anche se in sede di sanatoria, è di stabilire se questi professori avessero le capacità per insegnare. Indubbiamente, se queste capacità, che sono di natura didattica, di natura tecnica, di natura artistica, avessero fatto difetto a questi insegnanti, ne sarebbe necessariamente derivato il loro allontanamento dall'insegnamento. Ma questo non è accaduto, poiché essi sono rimasti, sia pure con la figura giuridica di incaricati. Bisogna, quindi, concludere che titoli per rimanere a quel posto ne avevano tanti, che sono restati come incaricati. Lo stesso Consiglio di Stato, pur riconoscendo la discrezionalità del giudizio tecnico, allorché

si è soffermato sulla valutazione particolare dei singoli requisiti, ha ritenuto di dover annullare i relativi provvedimenti. Ciò significa, mi si consenta di dirlo, che in quel momento si sono venuti a creare dei figli e dei figliastri, perché tutti erano stati nominati per chiara fama, e mi sembra strano che questo requisito sia poi stato accertato solo in pochi.

Allora, se questa è la situazione, se non vi sono ragioni di carattere morale o di preparazione culturale per escludere questi insegnanti, dopo tanti anni che sono serviti a collaudare le loro capacità, dal momento che l'onorevole Foderaro, con quella sensibilità che caratterizza il suo spirito di giurista, di ex magistrato, di uomo di legge, propone di regolarizzare la posizione di questi professori in armonia con questo clima di superamento di ogni riserva mentale, io credo che con tutta tranquillità si possa dar corso all'approvazione della proposta di legge.

PITZALIS. Desidero fare una breve dichiarazione. In realtà, il provvedimento, a prima vista, mi ha lasciato perplesso; ma poiché quando ha operato quella commissione io stavo al Ministero della pubblica istruzione ed avevo anche delle continue relazioni con essa, conoscendo quale è stata la linea di demarcazione tra quelli che la commissione ha scelto e gli altri che invece ha escluso, devo osservare che in quel particolare momento su quella specifica valutazione hanno influito delle considerazioni di carattere politico; di conseguenza, per determinati elementi che avevano fornito, sia i titoli, sia la prova di capacità, è prevalso ad un certo momento il giudizio negativo appunto per qualità specifiche di carattere politico possedute al momento in cui la chiara fama era stata loro riconosciuta.

Questa è la verità ed ho voluto dirla per ragioni di obiettività.

Ma, oltre a ciò, dobbiamo considerare anche un altro fatto. Sono tutti vecchi insegnanti, i quali sono nella scuola da tanti anni; molti hanno prestato servizio anche in qualità di ordinari, appunto per quella legge che li aveva assorbiti in cattedra, e successivamente hanno continuato ad insegnare come incaricati. Prescindendo da qualsiasi passione politica che può turbare la nostra mente ed il nostro cuore, più volte noi abbiamo tenuto in particolare considerazione gli insegnanti benemeriti della scuola, perché vi hanno svolto la loro opera e perché la valutazione del loro servizio è positiva, tanto che si parla anche di dare ad essi l'abilitazione.

LOZZA. Noi, però, siamo contrari.

PITZALIS. Io esprimo il mio pensiero. Nulla, a mio giudizio, ci vieta in questa particolare occasione di superare le nostre passioni e di considerare obiettivamente la situazione di questi vecchi insegnanti che attendono forse questo piccolo riconoscimento per essere collocati in pensione.

Queste sono le osservazioni che sottopongo all'attenzione della Commissione.

MALAGUGINI. Io mi associo alle considerazioni fatte dall'amico Lozza, alle quali mi permetto di aggiungere una sola osservazione. Si è citato qui il caso di quei professori che hanno ricorso al Consiglio di Stato, il quale ha annullato i provvedimenti. Io mi domando per quale ragione non hanno ricorso anche gli altri. Evidentemente questi non si sentivano abbastanza forti neppure per tentare la via amministrativa del ricorso al Consiglio di Stato.

CARONIA. Non avevano i denari.

MALAGUGINI. Qui non si tratta di trascinare polemiche. Costoro potevano regolarizzare la loro situazione. Tante volte ho avuto occasione di dire che affrontare un concorso a qualsiasi età non deve essere ritenuto umiliante. L'onorevole Villelli ha osservato che, essendo stati mantenuti in servizio, sono stati ritenuti degni di impartire l'insegnamento. Io rispondo al collega che probabilmente sono stati trattenuti in servizio per ragioni di umanità che non disconosco e non disapprovo. Ma da questo a sanzionare la loro immissione in ruolo, consacrando una disposizione che era stata ispirata esclusivamente da ragioni politiche, mi pare che ci passi molto. Noi non dobbiamo prestarci ad una decisione di questo genere. Pertanto, esprimo il parere mio e dei miei colleghi assolutamente contrario all'approvazione del provvedimento.

COTTONE. L'osservazione del collega Malagugini, che cioè anche gli insegnanti di cui ci occupiamo avrebbero potuto ricorrere al Consiglio di Stato, mi pare che abbia poco fondamento, perché noi sappiamo quali motivi possono eventualmente averli distolti dal ricorrere. Uno è facilmente intuibile: la mancanza di denari. Però, l'argomento principale che si può portare contro la tesi dell'onorevole Malagugini, è un altro: anche se fosse stato presentato al Consiglio di Stato un solo ricorso, essendo stato questo accolto, lo stesso criterio si sarebbe dovuto seguire anche nei riguardi degli altri.

MALAGUGINI. Non è esatto. Trattandosi di nomine per chiara fama, ogni caso va esaminato a sé.

COTTONE. Noi abbiamo sentito anche le osservazioni dell'onorevole Pitzalis, il quale ha seguito i lavori della commissione. Il fatto che si siano prese in considerazione delle ragioni di ordine politico, può far sorgere in ognuno di noi dei sospetti sui veri motivi per cui alcuni sono stati reinseriti nel ruolo, ed altri no. Si tratta del resto di una ventina di insegnanti, tra cui vi sono molti reduci ed anche qualche vedova di guerra. Dal momento che insegnano come incaricati, che è stata loro riconosciuta la capacità di insegnare, tanto vale sistemarli definitivamente, seguendo un criterio analogo a quello che si è adottato nei riguardi dei loro colleghi.

SCIORILLI BORRELLI. Desidero far rilevare alla Commissione che è soprattutto la relazione che accompagna la proposta di legge, a renderci perplessi. Perché in sostanza noi notiamo che in essa si compie il tentativo di un netto rovesciamento delle posizioni. Il termine che vi ricorre con più frequenza è « contingente ». Infatti si legge: « i giudizi emessi dalla Commissione di revisione sono stati forse influenzati da preoccupazioni che non attingono solo ed unicamente a concetti e valutazioni artistiche, ma a preoccupazioni di altra indole, dettate dalla contingente situazione politica del momento in cui i giudizi furono emessi ». Successivamente, si afferma che le sanzioni stabilite con la legge 15 febbraio 1945, n. 133, avevano carattere contingente. Ed infine si parla di « disposizioni legislative che avevano la loro base su criteri epurativi di contingenza ».

Ora, questo motivo che viene ripetuto con una certa insistenza tende, come dicevo, a rovesciare le posizioni. Infatti, mentre le nomine per chiara fama furono fatte, prescindendo dagli stessi elementi politici, senza dubbio con una certa avventatezza, passando sopra alle garanzie che la legge richiede, viceversa questo giudizio fu emesso con le normali garanzie: fu nominata una commissione la quale escluse 62 professori su circa 400. Una parte di coloro che rimasero fuori, ricorsero al Consiglio di Stato. Le osservazioni del collega Cottone non intaccano minimamente la fondatezza dei rilievi dell'onorevole Malagugini. Non si tratta di casi generici, bensì di situazioni che dovevano essere esaminate una per una, che richiedevano un giudizio differenziato per accertare la chiara fama per ciascuno di questi professori.

Pur rendendomi conto di alcuni concetti di umanità che possono aver ispirato la proposta di legge, tuttavia noto che nella relazione si tenta di dare un colpo di spugna su tutto il sistema dell'epurazione. Ognuno di noi può formulare su di esso il giudizio che crede. Ma praticamente, se diamo questo colpo di spugna, veniamo ad affermare che si è trattato di una tela di Penelope, fatta in un momento contingente al fine di dare un contentino, ma che oggi si può disfare con tutta tranquillità. La conclusione a cui si giunge, è che tutti gli avvenimenti che si sono svolti dal 1944-45 in poi, hanno avuto carattere contingente. Noi, ripeto, possiamo formulare il giudizio che crediamo, ma non dobbiamo dimenticare che la posizione di questi insegnanti fu riveduta in base ad un decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1947, che fu nominata una commissione certo composta da persone molto competenti e molto oneste, le quali hanno espresso questo giudizio. E c'era anche la possibilità dell'appello, ricorrendo al Consiglio di Stato.

Io comprendo che alcuni degli interessati abbiano potuto esercitare delle sollecitazioni presso il proponente; ma la Commissione si renda conto che ci sono dei limiti oltre i quali non si può andare. Noi non possiamo dimenticare di essere prima di tutto i legislatori chiamati a rafforzare le istituzioni democratiche, non già a dare loro dei colpi che possono indebolirle, giacché ogni cosa ha la sua importanza. Approvando questa proposta di legge, noi prenderemmo un provvedimento che non esito a definire illegale; a meno che non si proceda, per non creare due pesi e due misure, ad una revisione generale di tutta l'opera svolta negli anni dal 1943 al 1947. Ognuno, ripeto, sul terreno politico può formulare il giudizio che crede; ma sul terreno giuridico deve tener conto dei principî sui quali si basa la legislazione della Repubblica italiana.

VILLELLI. L'argomento è indubbiamente delicato, e da vari colleghi sono state portate delle considerazioni particolarmente impegnative. Vi è inoltre, nella relazione dell'onorevole Foderaro, un punto che indubbiamente va meditato, quello relativo alle sentenze del Consiglio di Stato. Certo vi è bisogno di un ulteriore approfondimento, se allo spirito di questa iniziativa si vuol dare l'interpretazione che è affiorata nelle parole dell'onorevole Sciorilli Borrelli. Anche per liberare la discussione da questo orpello che potrebbe costituire un pregiudizio, oltre che per esaminare queste sentenze del Consiglio di Stato e considerare quali sono gli elementi concreti che hanno indotto quest'organo ad accogliere i ricorsi, io mi permetto di chiedere il rinvio del seguito della discussione.

PRESIDENTE Il relatore è d'accordo sulla proposta di rinvio ?

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Accetto la proposta.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è d'accordo

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Cermignani: Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportino correzione di elaborati scritti o esperienze di laboratorio ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1069).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Cermignani. Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportino correzione di elaborati scritti o esperienze di laboratorio ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni.

Nella scorsa seduta avevamo concluso la discussione generale ed eravamo passati all'esame degli articoli; dopo di che era stato chiesto il rinvio della discussione.

Do lettura dell'articolo 1:

« I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle pubbliche scuole per le materie giuridiche ed economiche, la storia, la filosofia, la musica e il canto, e per tutte quelle altre materie che non comportino la correzione di elaborati di classe o esperienze di laboratorio ».

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. A quanto già dissi l'altra volta, non avrei da aggiungere alcun elemento nuovo, salvo i dati, che ho diligentemente reperiti, relativi agli insegnanti ciechi attualmente in servizio nella scuola. Credo che questo particolare possa essere interessante. Nelle scuole dello Stato vi sono oggi in ruolo: per la storia e filosofia 24 insegnanti ciechi; per la musica e il canto corale, 13; per le materie giuridiche, 7; per un totale di 44 persone, e sempre limitatamente a materie che non comportano correzione di elaborati scritti od esperienze di laboratorio. Gli incaricati, invece, sono: per la storia e la filosofia 15, per la musica e il canto corale 60 (ciò dipende dalla scarsità delle cattedre messe a disposizione), e per le materie giuridiche 3; per un totale di 78 nominativi. I supplenti, infine, sono 3 per la storia e filosofia, 4 per la musica e per il canto corale, nessuno per le materie giuridiche: in totale 7. Insegnano, dunque, nelle scuole, a vario titolo, 129 insegnanti, dei quali l'Associazione ciechi mi ha scrupolosamente fornito anche i nominativi e l'indicazione degli istituti presso i quali insegnano.

Osservo, inoltre, che ben pochi altri ciechi potranno essere immessi in ruolo col primo articolo perché questo in sostanza fissa semplicemente dei criteri per l'ammissione dei ciechi ai concorsi, per evitare che si possa confondere l'idoneità fisica con l'integrità fisica.

Questo articolo ha solo un carattere di sanatoria, se così si può dire, per il passaggio dei ciechi in ruolo, e di più sicura determinazione per il futuro. Del resto, come risulta dai dati che ho fornito, il numero degli insegnanti ciechi nella scuola è veramente esiguo rispetto a quello degli altri professori.

Chiarita così la portata di questo primo articolo, vi è da introdurre in esso un solo emendamento. Accogliendo la proposta dell'onorevole Pitzalis, propongo di sostituire alle parole « pubbliche scuole », le altre « scuole statali e pareggiate », perché effettivamente l'aggettivo « pubbliche » non ha valore giuridico e neanche concettuale. Trattandosi di concorsi, occorre dire « scuole statali », ma siccome si fanno i concorsi anche per le scuole pareggiate — non parificate — ed essi sono sanciti dallo Stato e banditi a norma di legge, è giusto aggiungere « pareggiate ».

PRESIDENTE. L'emendamento è piuttosto formale che sostanziale.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. È cautelativo.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che dire, « scuole statali e pareggiate », invece di « pubbliche scuole », sia pleonastico. I concorsi per l'insegnamento avvengono soltanto per le scuole statali e pareggiate, non esistono altri concorsi. Quindi, dicendo concorsi per l'insegnamento nelle pubbliche scuole, alludiamo ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate.

Non mi pare perciò che sia il caso di rinviare la legge al Senato per questo emendamento. Propongo, pertanto di subordinare l'accoglimento alla eventuale approvazione di altre modifiche.

LOZZA. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che l'esame dell'articolo 1 è momentaneamente sospeso.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

« Essi sono anche ammessi agli esami per l'abilitazione all'insegnamento di tutte le materie non comprese nell'articolo precedente; la efficacia di tale abilitazione è però limitata all'insegnamento nei soli Istituti di Stato specializzati per l'istruzione dei ciechi, ed in quelli non statali ».

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. A questo secondo articolo io propongo due emendamenti sostanziali. Il primo consiste nella soppressione delle parole « di Stato ». L'emendamento ha carattere estensivo, in quanto dà la possibilità ai ciechi di insegnare in un maggior numero di istituti. Infatti, i ciechi sono ammessi agli esami per l'abilitazione all'insegnamento di tutte le materie, ma l'efficacia di tale abilitazione è limitata all'insegnamento nei soli istituti specializzati per l'istruzione dei ciechi, che possono essere statali e non statali, parificati o pareggiati. Se noi invece lasciamo « nei soli Istituti di Stato » poniamo una limitazione che non ha senso. Tale emendamento può essere accettato tranquillamente, perché gli istituti specializzati per ciechi sono quasi tutti di Stato. Tuttavia, ne possono sorgere degli altri, che, prima di essere statizzati, saranno privati, parificati, ecc.

Più importante è l'altro emendamento che ha, invece, carattere restrittivo, in quanto propone la soppressione delle parole « ed in quelli non statali ». Su questo punto l'altra volta ebbi a dire che il criterio che si propone di adottare è quello di consentire che i ciechi possano sostenere l'esame di abilitazione in tutte le materie, per insegnare nelle scuole specializzate per ciechi. Siccome, però, abbiamo escluso che essi possano insegnare tutte le materie nelle scuole dello Stato, ammettendoli ad insegnare solo le materie le quali non comportino correzioni di elaborati di classe, perché dovremmo consentire che questi insegnanti, esclusi dalle scuole dello Stato, insegnino poi nelle scuole parificate e che chiederanno la parità? Sarebbe *ante litteram* un violare questo stesso concetto di parità che dovrà pure essere sancito. Perciò il secondo emendamento all'articolo 2 ristabilisce *a priori* la parità tra la scuola non statale e quella statale. Se, cioè, lo Stato riconosce che nelle proprie scuole i ciechi possono insegnare solo determinate materie, evidentemente non può non adottare lo stesso principio anche per le altre scuole a cui dovrà consentire la parità, e che, comunque, sono oggi in regime di parificazione.

Questi sono i motivi che hanno ispirato i miei emendamenti sull'articolo 2.

MALAGUGINI. Non ho difficoltà ad accettarli, quantunque non abbia ben compreso il ragionamento dell'onorevole Franceschini. Nel testo si dice: istituti di Stato e non di Stato. Non capisco perché il collega Franceschini voglia modificare la dizione.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. All'onorevole Malagugini forse è sfuggito l'ultimo punto. L'abilitazione può essere conseguita dai ciechi in tutte le materie, ma solo per l'insegnamento negli istituti per ciechi. Questa è la prima parte dell'articolo, al quale si riferisce il primo emendamento, su cui siamo d'accordo, la soppressione, cioè, delle parole « di Stato », perché vi sono istituti statali e non statali. Ma le ultime parole dell'articolo non si riferiscono agli istituti specializzati per ciechi, bensì a tutti gli istituti.

MALAGUGINI. Mi sembra, invece, che si riferiscano proprio agli istituti specializzati per ciechi.

TRABUCCHI. La forma non è chiara, ma si intende come nel senso indicato dall'onorevole Malagugini.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Lo stesso presidente dell'Associazione ciechi, professore Bentivoglio, col quale ho avuto lunghi colloqui, dava all'articolo l'interpretazione che gli do io. Del resto, nelle note che mi sono state inviate dai ciechi, si dice che essi possono insegnare negli istituti non statali, in quanto questi possono mettere a fianco degli insegnanti ciechi del personale assistente; gli istituti religiosi, per esempio, possono adibire a tale compito un fratello laico o una suora.

MALAGUGINI. Se questo è il significato, ci vuole una glossa!

DE LAURO MATERA ANNA. Per me è chiaro che quando si dice: « ed in quelli non statali », si sottintende: « per ciechi ».

PRESIDENTE. Non si intende affatto come lei dice. Dal testo di questo articolo, è sicuro che l'autorizzazione all'insegnamento è per

gli istituti non statali, quale che sia il loro tipo. Con le parole « ed in quelli non statali » collocate in fondo, si dice esattamente il contrario di quello che lei pensa.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. La relazione della presidenza dell'Associazione dei ciechi dice: « Non vi sono motivi per impedire loro l'insegnamento negli istituti non statali che siano disposti ad assumersi l'onere della su accennata collaborazione con l'apporto di personale vedente, pur di assicurarsi l'opera di docenti, ecc. ». Dunque, c'è già stata una interpretazione benevolmente equivoca nei confronti della legge, e pertanto mi permetto di insistere su questo emendamento, se non altro, onorevole Malagugini, per togliere la possibilità di un equivoco.

MALAGUGINI. Avevo già premesso di essere d'accordo sul concetto.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto l'emendamento. Qualsiasi cosa abbia voluto dire il proponente (e probabilmente intendeva che dovessero essere ammessi all'insegnamento negli istituti per ciechi statali e non statali), è bene evitare equivoci di interpretazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole « di Stato », proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'altro emendamento proposto dal relatore, soppressivo delle parole « ed in quelli non statali »

(*È approvato*)

L'articolo 2 risulta del seguente tenore.

« Essi sono anche ammessi agli esami per l'abilitazione all'insegnamento di tutte le materie non comprese nell'articolo precedente; l'efficacia di tale abilitazione è però limitata all'insegnamento nei soli Istituti specializzati per l'istruzione dei ciechi ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 1, poiché ormai la riserva è caduta, essendo stato modificato l'articolo 2.

A questo articolo il relatore propone di sostituire alle parole « pubbliche scuole », le altre: « scuole statali e pareggiate ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Al fine di perfezionare ancora di più l'articolo 1, sarebbe opportuno prevedere, oltre alle materie che comportino la correzione di elaborati di classe od esperienze di laboratorio, anche le altre che comportino esercitazioni grafiche alla lavagna.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore* Su questo punto discutemmo già la volta scorsa, e fummo d'accordo che fra gli elaborati di classe si dovesse anche comprendere l'elaborato alla lavagna perché si tratta sempre di un elaborato in classe.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io alludo anche alle dimostrazioni grafiche alla lavagna da parte dell'insegnante. Il professore di matematica, per esempio, fa lezione alla lavagna; io non so come questo sia possibile per un cieco. Quindi propongo di aggiungere alla fine dell'articolo 1 le parole « o esercitazioni grafiche ».

LOZZA. Io non vorrei che per esercitazioni grafiche si intendessero anche le dimostrazioni che si fanno insegnando la musica: per esempio la dettatura alla lavagna sul pentagramma.

PRESIDENTE Non è possibile fare confusione, in quanto l'articolo, con l'emendamento del Ministro, suonerebbe così:

« I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate per le materie giuridiche ed economiche, la storia, la filosofia, la musica e il canto, e per tutte quelle altre materie che non comportino la correzione di elaborati di classe, esperienze di laboratorio o esercitazioni grafiche ».

Le esercitazioni grafiche, quindi, si riferiscono alle altre materie, per cui non c'è possibilità di equivoco.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Ministro inteso ad aggiungere alla fine di questo articolo 1 le parole: « o esercitazioni grafiche ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Agli effetti dell'articolo 1 della presente legge, sono estese agli insegnanti ciechi le norme preferenziali fissate per gli invalidi di guerra dal decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, convertito in legge 27 dicembre 1934, n. 2152, e successive disposizioni.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Già nella passata seduta ho esposto il mio pensiero su questo punto. A me non pare che si possa confondere una fonte di diritti con un'altra fonte di diritti. Nell'articolo 3 della proposta di legge è detto che ai ciechi debbono essere estese le provvidenze riservate agli invalidi di guerra, ma noi non possiamo accettare questa tesi, perché le provvidenze per gli invalidi di guerra sono ispirate dal principio della riconoscenza, della gratitudine, della compensazione e della riparazione, trattandosi di persone che hanno servito la patria e che si sono immolate per essa. I ciechi che non sono invalidi di guerra non hanno nessun diritto alla riconoscenza, ad una compensazione per i servigi resi. Per essi vale solo il principio costituzionale che stabilisce il loro diritto all'assistenza e ad essere recuperati al lavoro. Pertanto, non ho ritenuto possibile la estensione di queste provvidenze per non generare confusione giuridica. Considerando però che il *curriculum* degli studi compiuto dai ciechi è quanto mai incerto, spesso lacunoso, quasi sempre reso difficile da avverse condizioni economiche, il pretendere che questi ciechi debbano sostenere il concorso entro un determinato periodo della loro vita, può sembrare non giusto. Pertanto, io propongo di sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Agli effetti dell'articolo 1 della presente legge sono abrogate per gli insegnanti ciechi le norme relative ai limiti di età per la partecipazione ai concorsi ».

Credo che questo sia tutto quello che possiamo onestamente fare. Mi rendo conto che vi sono delle difficoltà anche su questo punto. Ma penso che questa agevolazione si possa concedere, in quello spirito di aperta collaborazione e di slancio verso questi fratelli in ombra, che il Parlamento ha dimostrato nel luglio scorso.

MALAGUGINI. Io non posso che rinnovare l'osservazione che ho fatto nella precedente seduta, che cioè, pur ammettendo che sul piano giuridico la discriminazione accennata dall'onorevole Franceschini abbia un fondamento, tuttavia sul piano umano ritengo che non ne abbia alcuno. Ci troviamo di fronte ad una sventura così terribile, che andare a rivangare le cause per cui essa si è determinata, significa attenuare, quasi contaminare, direi, quello spirito di solidarietà cui il collega Franceschini si è riferito.

Premessa questa dichiarazione di principio, io non ho difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal collega Franceschini, avendo parlato con il presidente dell'Associazione ciechi, il quale naturalmente desiderava che l'articolo passasse, ma d'altra parte temeva che questo fosse un ostacolo difficilmente superabile.

LOZZA. Noi siamo d'accordo con l'onorevole Malagugini, per le stesse considerazioni.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con il relatore.

FABRIANI. Appunto per le considerazioni esposte dall'onorevole Franceschini, ritengo che sarebbe opportuno elevare il limite di età portandolo a 45 anni; ma un limite ci vuole. È assurdo ammettere al concorso un cieco di 59 anni, ormai vecchio. Mi sembra che di tutto ci preoccupiamo fuorché degli interessi degli alunni.

PRESIDENTE. Questi insegnanti possono avere dei servizi riscattabili e quindi, anche con un solo anno di ruolo, ottengono la pensione.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Non ho gravissime difficoltà ad accettare la proposta Fabriani, Evidentemente si propone il limite dei 45 anni per consentire il minimo di servizio pensionabile. Faccio, però, rilevare alla Commissione che non è questa la sola ragione per cui eliminiamo il limite di età. Anzitutto, come ha osservato il Presidente, vi sono dei servizi riscattabili che, anche con un solo anno di servizio di ruolo, o due, o tre, possono costituire un minimo di pensionabilità. In secondo luogo, si vuole dare agli insegnanti la soddisfazione di entrare in ruolo, anche alla fine della loro carriera: in considerazione della loro sventura, si concede loro di presentarsi al concorso quando sono pronti, sistemandoli in ruolo.

Pertanto, mi permetto di insistere, se non ci sono forti opposizioni, perché l'emendamento sia approvato

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Dobbiamo guardare con generosità a questa categoria, considerando anche che si tratta di un numero limitato di persone. Questa è una legge di privilegio, che vuole compensare in qualche modo la sventura che le ha colpite.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal relatore, inteso a sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Agli effetti dell'articolo 1 della presente legge sono abrogate per gli insegnanti ciechi le norme relative ai limiti di età per la partecipazione ai concorsi ».

(*È approvato*).

Essendo stato modificato il testo della legge, occorre cambiare anche il titolo. Il relatore propone di sostituirlo con il seguente: « Norme per l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi agli esami di abilitazione all'insegnamento ed a concorsi a cattedre ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scaglia e Franceschini Francesco: Aumento del contributo per il funzionamento dei Centri didattici. (208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scaglia e Franceschini Francesco: Aumento del contributo per il funzionamento dei Centri didattici.

La Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole con modificazioni.

L'onorevole Gui, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUI, *Relatore*. Credo che non sia necessaria una lunga illustrazione, trattandosi di una proposta di legge che ha già una lunga storia. Fu presentata nella passata legislatura ed approvata dalla Commissione. In seguito, decadde per lo scioglimento del Senato. Ripresentata tempestivamente in questa legislatura, viene ora al nostro esame.

Come i colleghi sanno, la legge 30 novembre 1942, n. 1545, prevedeva l'istituzione di dieci Centri didattici nazionali, istituiti per singoli tipi di istituti o per gruppi di materie, aventi lo scopo di approfondire, specie attraverso iniziative sperimentali, metodi didattici più rispondenti ad un progresso dell'insegnamento in questi istituti o per queste materie. La legge del 1942 stanziava per il funzionamento di questi Centri circa 10 milioni.

Durante la guerra e nel dopoguerra ci fu una battuta di arresto nell'attuazione di questa legge, così che vennero dapprima istituiti due soli Centri. quello di Firenze, Centro didattico nazionale dedicato particolarmente alla cinematografia educativa, alle biblioteche scolastiche ed alla letteratura infantile; e quello di Brescia per la scuola materna. In seguito — mi pare ai tempi del ministro Gonella — fu ripristinato lo stanziamento in bilancio di 9 milioni che consentiva a questi Centri didattici solo una vita piuttosto grama. Tuttavia, le necessità didattiche consigliarono di istituire altri Centri, nonostante la limitatezza dei fondi. Fu creato così nel 1952 il terzo Centro, quello per la scuola secondaria, e nel 1953 furono istituiti quelli per la scuola elementare, per i licei, per l'istruzione tecnica e professionale e per i rapporti tra scuola e famiglia (questi ultimi esistenti a Roma), per cui si giunse ad un totale di sette Centri.

Potrei illustrare ai colleghi l'ordinamento di questi Centri, la costituzione delle consulte, l'attività che essi hanno svolto, ma tutto ciò è ben conosciuto. Del resto lo scopo di questa proposta di legge è di per sé così ovvio, che non mi sembra occorra una lunga illustrazione. Essa vuole aumentare lo stanziamento in bilancio, portandolo da 9 a 34 milioni, somma che appare meno inadeguata per le necessità funzionali di questi Centri, che ormai, come ho già detto, sono in numero di sette. Aggiungo che il provvedimento, stilato in tempi non molto recenti, prevede l'aumento dello stanziamento per il bilancio 1953-54. Questa formulazione ormai è superata, in quanto si deve fare riferimento all'esercizio 1954-55. Inoltre, per la copertura della maggiore spesa di 25 milioni, non si deve attingere al capitolo 151 del bilancio della pubblica istruzione, bensì, come la Commissione Finanze e tesoro ha suggerito, al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55. Di modo che non ci sarebbe nessun ritocco nello stanziamento del Ministero della pubblica istruzione, ma una integrazione attraverso questo prelievo dal fondo speciale del Ministero del tesoro.

Non ho altro da aggiungere, e prego la Commissione di voler approvare la proposta di legge nel nuovo testo proposto dalla Commissione Finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Prima di iniziare la discussione, è bene dare lettura del nuovo testo proposto dalla IV Commissione.

ART. 1.

Il contributo per il funzionamento dei Centri didattici istituiti con la legge 30 novembre 1942, n. 1545, è elevato, a decorrere dall'esercizio 1954-55, a lire 34 milioni.

ART. 2.

Alla maggiore spesa di lire 25 milioni di cui al precedente articolo, si farà fronte per l'esercizio 1954-55 con una equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 516 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Noi abbiamo alcune riserve da fare. Avremmo voluto, prima di tutto, che la legge 30 novembre 1942, n. 1545, fosse abrogata o modificata. Attraverso discussioni e polemiche anche recenti, è apparso che i Centri didattici sono un doppione inutile e dannoso rispetto agli altri organi di studio del Ministero della pubblica istruzione. Essi possono sembrare organismi paralleli e non dipendenti dal Ministero, anzi quasi in contrapposizione al Ministero stesso.

Comunque, noi abbiamo da fare delle riserve anche sull'organizzazione e sul funzionamento dei Centri didattici, che vengono a essere organismi di parte. Voteremo, quindi, contro il provvedimento perché, secondo noi, tutta la materia deve essere riveduta, deve essere studiata, deve essere meglio disposta. Tale compito lo affidiamo prima di tutto al Ministro della pubblica istruzione; ma prendiamo anche noi la responsabilità di un approfondimento perché le esigenze che sono emerse dalle considerazioni e dalle osservazioni fatte sulla attività e sulla vita dei Centri didattici possano avere finalmente una formulazione legislativa.

Noi stiamo, da parte nostra, preparando una modifica alla legge del 30 novembre 1942, n. 1545, che presenteremo o come emendamento al progetto di legge che vorrà presentare il Ministro della pubblica istruzione, o come proposta di nostra iniziativa, se il Ministro non avanzerà il provvedimento che noi pensiamo sia suo dovere presentare.

Pur votando contro la proposta di legge, siamo quindi pronti a dare tutto il contributo necessario a quella organizzazione che secondo noi risponderà più profondamente e concretamente alle esigenze della scuola italiana.

SCIORILLI BORRELLI. Noi, in generale, non siamo contrari a che questi milioni vengano spesi per la pubblica istruzione. Però siamo meravigliati che il Tesoro, il quale in genere non si mostra molto generoso, in questo caso, pur senza abbondare eccessivamente, metta a disposizione questo finanziamento.

Io vorrei fare tre tipi di osservazioni. Innanzitutto, questi Centri didattici, dal punto di vista funzionale, lasciano gravemente perplessi; perché ad un certo momento essi si sono instaurati come una specie di superrevisori degli stessi organi del Ministero della pubblica istruzione. Tanto è vero che il predecessore dell'attuale Ministro, con uno dei suoi primi provvedimenti urgenti si dovette occupare di questo problema, per evitare che i Centri didattici, debordando dalla propria competenza istituzionale, si erigessero ad arbitri e superrevisori delle stesse direzioni generali del Ministero e degli altri organi che per legge sono preposti alla direzione della scuola.

La seconda considerazione riguarda, come accennava il collega Lozza, il funzionamento di questi Centri didattici. Il collega Gui accennava di volerci dare dei chiarimenti in merito. Ho avuto occasione di osservare alcuni documenti che riguardano anche dal punto di vista della elaborazione teorica il funzionamento di questi Centri didattici, e vi confesserò che si rimane profondamente turbati nel vedere le profonde deformazioni che alcuni indirizzi della pedagogia moderna, per esempio l'attivismo, subiscono passando attraverso il prisma di questi Centri didattici.

Quindi, anche sul terreno tecnico-scientifico questi Centri didattici non ci danno garanzia e non ci sodisfano.

Ma la cosa che più ci colpisce è questa: il provvedimento in esame si riallaccia a una legge che fu votata *in articulo mortis* dal fascismo, la legge 30 novembre 1942, n. 1545. Ricordo che in quei mesi sbarcavano gli alleati in Tunisia — anche io mi trovavo là — e il fascismo aveva da pensare ad altro che ai Centri didattici. Quindi, mentre la guerra si avvicinava alle porte d'Italia, il fascismo penetrava nei Centri didattici — non so se i colleghi si siano posti questo problema — e il Ministro dell'istruzione e altri che dirigevano dietro le quinte pensavano che questo dovesse essere un modo per puntellare l'edificio che crollava anche nel campo della scuola.

Ora praticamente, a dieci anni di distanza, raccogliamo questa eredità, trasformandola e facendone, non dico puntello, ma sostegno di un altro sistema, di un'altra organizzazione.

Siccome siamo abituati a parlare in maniera chiara, dobbiamo dire che i fatti hanno dimostrato che, come alla fine della propria esistenza il fascismo creò questi organismi per farne sostegno del sistema che voleva portare nella scuola, così coloro che sono proposti al funzionamento dei Centri didattici — credo — si sono fatti esecutori testamentari di quella eredità, raccogliendola, non con beneficio d'inventario, ma per farne un altro uso.

Questo problema ci deve preoccupare, in un momento in cui vogliamo creare tutto *ex novo*. Se fosse stato un buon provvedimento, l'avremmo ripreso, adattandolo alle nuove esigenze della Repubblica democratica. Ma per il momento in cui fu emanato, per le applicazioni e gli scopi che si proponeva, non possiamo accettarlo e farlo nostro.

Nel momento in cui per l'elevazione della scuola urgono provvedimenti urgenti e impegnativi, ci incarichiamo di rafforzare degli organismi che, per il tempo in cui sono sorti, per il modo in cui hanno funzionato, non si sono dimostrati strumenti atti — come è detto nella relazione — alla preparazione di provvedimenti legislativi che dovranno dare un più razionale ordinamento alla nostra scuola; bensì qualche cosa di completamente diverso.

I colleghi avranno avuto modo di osservare che non solo su quei giornali che si potrebbero dire di parte, ma anche sulle riviste tecniche che trattano i problemi della scuola, sono state avanzate critiche sul funzionamento dei Centri didattici e sugli scopi che si ripromettono. Tutto ciò ci lascia gravemente perplessi, per cui io e i miei colleghi non ci sentiamo di dare parere favorevole a questo provvedimento, salvo riservarci di rivedere in pieno la materia.

BADALONI MARIA. L'istituzione dei Centri didattici corrisponde a una esigenza sempre sentita, e affermata spesso anche dai colleghi, per la partecipazione della cosiddetta scuola militante all'attività della scuola, seguita dagli organi amministrativi del Ministero. Perciò, i Centri didattici non costituiscono organismi in contrapposto agli organi amministrativi, ma organismi complementari degli organi amministrativi stessi. La scuola viva deve dare il contributo della sua esperienza, proprio perché gli organi amministrativi si possano giovare di questa esperienza ed espletare il loro lavoro a contatto con questa diretta esperienza.

I colleghi fanno delle osservazioni sul funzionamento dei Centri didattici e affermano che sono organismi di parte. A me in particolare sembra che le polemiche che ci sono state, sono partite sempre da qualche preconcetto Io so, almeno per i Centri didattici a cui ho dato la mia collaborazione — ma la stessa osservazione si può ripetere anche per gli altri — quale è il loro funzionamento, quali sono i frutti che essi hanno dato. Perciò non so spiegarmi come i colleghi che vengono dalla scuola diretta e che hanno tanto amore per questa scuola, possano disprezzare questo apporto, quando loro stessi hanno talvolta criticato la freddezza di certe posizioni che sono un po' staccate dalla scuola.

Si è detto che i Centri didattici sono organismi di parte. Chi ha scritto questo sulla stampa, ha lavorato di fantasia. È stato perfino affermato che in tutte le scuole gli insegnanti col cappuccio avevano fatto una specie di ordine della scuola. Cosa del tutto ridicola! In ogni modo questi organismi non sono di parte. Io posso dire che, al Centro della scuola elementare, vicepresidente è l'ispettore Gabrielli — non certo tale da mettersi il cappuccio — che prima era redattore di quella rivista tecnica a cui forse accennava il collega Sciorilli Borrelli, il quale però non ne ha considerato forse obiettivamente l'attività.

Questo lo dico spassionatamente, per quell'amore alla scuola che abbiamo tutti. Io ho visto, invece, i frutti di questi Centri didattici e l'interesse che essi hanno suscitato negli insegnanti, che possono finalmente dire una loro parola. Il funzionamento può non essere perfetto, ma è perfettibile e tutti possiamo contribuire a perfezionarlo. Non si impedisce per il futuro una revisione ancora migliore. Intanto i Centri funzionano e forse è la prima volta nella storia della scuola, che gli insegnanti possono partecipare direttamente a questa attività.

Perché non dovremmo continuare ad applicare delle leggi passate, quando esse sono buone? Molte leggi passate sono ancora in vigore! Possono essere migliorate; nulla di male. Gli stessi Centri didattici si preoccupano di una revisione della loro struttura.

Quanto allo stanziamento di 34 milioni, chi abbia un po' di conoscenza delle spese che occorrono per locali, circolari, posta, ecc., sa che 34 milioni per sette Centri, se non ci fosse il contributo volontario degli insegnanti — ho visto gli stessi insegnanti partecipare personalmente, pagando di persona — non sarebbero neppure sufficienti. Perciò, dobbiamo rallegrarci che questi Centri didattici ci siano, dobbiamo contribuire al loro funzionamento e possiamo anzi affermare che, per far vivere organizzazioni di questo genere, il contributo richiesto è troppo esiguo.

Concludendo, sono favorevolissima all'approvazione della proposta di legge.

MALAGUGINI. Per non urtare la suscettibilità della gentile collega, non ripeterò quello che ha detto il collega Lozza, che cioè i Centri didattici sono organismi di parte. Né d'altra parte mi rallegrerò della loro esistenza, pur

non ripetendo quella stessa ragione di opposizione.

Però, osservo questo: noi abbiamo qui una proposta di legge nella quale è previsto un certo stanziamento per facilitare il funzionamento di un organismo che chiamerò collaterale o di collaborazione all'Amministrazione della istruzione pubblica. Ma noi, in sostanza, il problema di fondo non l'abbiamo mai esaminato. Si tratta di una legge del 1942, che potrebbe benissimo prestarsi a essere riesaminata, rielaborata, concetto che è affiorato anche nelle parole dell'onorevole Badaloni. Ora l'opposizione a questa proposta di legge non viene dal fatto che non si riconosce che lo stanziamento di 9 milioni è irrisorio e che l'aumento a 34 non rappresenta qualche cosa di eccezionale; ma dipende dalla circostanza che noi legiferiamo, sia pure modestamente, sotto l'aspetto finanziario su un argomento del quale la nostra Commissione non ha mai discusso la sostanza.

Particolarmente per questa ragione, oltre ad altre che si potrebbero enumerare, io, a nome della mia parte, esprimo l'opinione che sarebbe bene che i colleghi presentatori della proposta di legge la ritirassero, riservandosi di presentarne immediatamente una, la quale non contemplasse soltanto un semplice aumento di finanziamento, ma anche una trattazione, il più possibile completa, del problema sotto tutti i suoi aspetti, in modo da tranquillizzare quelle perplessità e quelle preoccupazioni che non basta respingere formalmente, ma delle quali bisogna dimostrare l'assoluta inconsistenza.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Mi permetto di interloquire come proponente della proposta di legge.

Mi pare che noi dobbiamo senz'altro, onorevole Sciorilli Borrelli, sbarazzarci del ragionamento *a priori*, che la legge è infetta nella sua origine, eppertanto deve essere inficiata. Infatti, può esserci stata in questo caso una particolare chiaroveggenza del regime fascista. Si dice che, prima di morire, gli ammalati abbiano di queste chiaroveggenze.

Sgombrata la via da questa pregiudiziale, vorrei dire francamente che, se questa legge ha un difetto, ha quello di chiedere troppo poco. Io ho visitato nel 1949-50, con particolare attenzione, insieme ad altri colleghi che non sono qui, come l'onorevole Bertola, i Centri didattici di Londra, Bruxelles, Ginevra, Le Havre, Versailles, Parigi; e debbo dire che quello che proponiamo è un contributo minimo, di fronte all'impulso che dànno tutti gli stati per l'aggiornamento migliore dell'istituto. Se, dunque, un difetto ha questa proposta di legge, è che essa chiede poco e che le è consentito poco.

Per quanto concerne l'affermazione che si tratta di organismi di parte, guardiamo i nominativi che compongono questi centri, nominativi di persone di specchiata capacità e passione. Mi permetterò di citarne alcuni: il professore Agazzi, l'onorevole Badaloni, il professor Mario Casotti, il professor Calò, il professor Salvemini, il professore Luigi Stefanini, il professore Gemelli, il professor Pisolini, il professor Pighi, il professor Pantaleo. Questi nominativi sono di persone al di sopra, indubbiamente, di ogni critica. Noi li conosciamo tutti. Queste e altre persone sono al di sopra di ogni critica per la loro serietà, per la loro dignità, per la loro passione alla scuola.

Ora, io raccomando che questa proposta di legge sia votata anche dai colleghi che finora hanno fatto delle più o meno garbate eccezioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUI, *Relatore*. Non voglio ripetere quello che già è stato detto. Quanto al desiderio che si esamini e si approfondisca l'ordinamento di questi Centri, come anche di altre parti dell'organizzazione scolastica, non ho niente da obiettare e mi associo.

Quanto, però, al sospetto che ha sollevato qualche collega sull'origine fascista di questa legge, desidero far presente che l'esigenza è precedente alla legge del 1942 ed è stata indicata da fonti non sospette, per esempio dal Centro didattico di Firenze, che risale al Museo didattico nazionale fondato nel 1925 dal professor Calò e che ha continuato a vivere, subendo una trasformazione in seguito all'entrata in vigore di quella legge. Sospesa la sua attività durante la guerra, nel 1945 il Centro didattico di Firenze fu ricostituito dal Comitato di Liberazione Nazionale, il quale riconobbe che questa esigenza, anche per la vetustà della sua iniziativa, aveva il suo fondamento.

Quindi, il sospetto dell'origine fascista — senza considerare che vi può essere del buono anche in quella legislazione, che non può essere respinta *in toto* — può essere fugato. Potrà essere opportuno rivedere e riesaminare questi organismi; però è necessario l'ossigeno perché essi possano svolgere un minimo di attività. Forse quelle deficienze che sono state lamentate, dipendono dalla eccessiva

limitatezza delle possibilità di agire, in cui abbiamo finora lasciato questi Centri didattici.

Con queste osservazioni, senza escludere il riesame del problema di fondo, mi permetto di sollecitare l'approvazione della proposta di legge.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei pregare la Commissione di esaminare questa proposta di legge a prescindere dalla data della legge che istituisce i Centri didattici e tenendo presenti soltanto gli interessi della scuola. A mio modo di vedere non v'è dubbio che è interesse non solo del buon funzionamento della scuola, ma anche degli stessi organi ministeriali, che vicino al Ministero vi sia la scuola a dare continui suggerimenti, con la propria esperienza, sul modo di formulare le leggi, sulla migliore condotta della scuola stessa da parte dell'Amministrazione.

Secondo me, l istituzione dei Centri didattici ha una funzione utilissima per il Ministero stesso: cioè, rende la scuola più aderente, più vicina, collaborante con la burocrazia ministeriale.

Si tratta di far funzionare questi Centri. Sono d'accordo che la legge potrà essere opportunamente modificata e integrata, perché sia dato ai Centri un migliore funzionamento, perché essi possano rendere un servizio ancora migliore agli organi della pubblica istruzione. Ma uno degli elementi indispensabili perché essi possano funzionare anche nello stato attuale è che abbiano mezzi adeguati a disposizione.

Qui abbiamo il caso, più unico che raro, che il Ministero del tesoro mette a disposizione sul proprio fondo di riserva 25 milioni. Io scongiuro di non rifiutare questi denari che vengono alla scuola. Non è sul nostro bilancio che troviamo questi 25 milioni. È un caso curioso, dice l'onorevole Lozza, come mai ci dànno questi milioni? Ce li dànno. Prendiamoli.

Vi prego, quindi, di approvare la proposta di legge. Per conto mio vi dò l'assicurazione che studierò il modo migliore perché questi Centri funzionino ancora meglio, anzi presenterò in proposito al Parlamento degli opportuni provvedimenti di legge.

PRESIDENTE. È implicito che il Ministro accetta il testo della Commissione Finanze e tesoro.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Senz'altro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione Finanze e tesoro, che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione

ART. 1.

Il contributo per il funzionamento dei Centri didattici istituiti con la legge 30 novembre 1942, n. 1545, è elevato, a decorrere dall'esercizio 1954-55, a lire trentaquattro milioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla maggiore spesa di lire venticinque milioni, di cui al precedente articolo, si farà fronte, per l'esercizio 1954-55 con una equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bettiol Giuseppe: Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Istituto di studi filosofici di Roma. (991).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bettiol Giuseppe: Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Istituto di studi filosofici di Roma.

Riferirò io stesso brevemente su questa proposta di legge, con la quale il contributo statale annuo a favore dell'Istituto di studi filosofici in Roma viene aumentato da un milione, contributo dell'anteguerra, a cinque milioni. Questa proposta di legge dell'onorevole Bettiol risponde a tre ordini del giorno votati in occasione degli ultimi bilanci della pubblica istruzione. La IV Commissione ha dato parere favorevole. Io raccomando alla nostra Commissione l'accoglimento della proposta di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Si tratta di una integrazione di mezzi

a favore dell'Istituto di studi filosofici di Roma. La Commissione si renderà conto della esiguità del contributo di un milione, fissato prima della guerra, in relazione ai valori attuali. L'aumento del contributo a cinque milioni viene fatto mediante uno spostamento interno di fondi dello stesso Ministero della pubblica istruzione. Sono, quindi, favorevole all'accoglimento della proposta di legge

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La dotazione ordinaria annua dell'Istituto di studi filosofici, di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, viene elevata da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla maggiore spesa derivante dalla dotazione di cui all'articolo 1, sarà provveduto per l'esercizio 1954-55 con lo stanziamento del capitolo n. 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio stesso, e con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello sopra indicato per gli esercizi finanziari successivi.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

Senatore CERMIGNANI: « Norme per l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi agli esami di abilitazione all'insegnamento ed a concorsi a cattedre » (1069):

Presenti e votanti 42
Maggioranza 22
Voti favorevoli 36
Voti contrari 6

(*La Commissione approva*).

SCAGLIA e FRANCESCHINI FRANCESCO: « Aumento del contributo per il funzionamento dei Centri didattici » (208).

Presenti e votanti 42
Maggioranza 22
Voti favorevoli 27
Voti contrari 15

(*La Commissione approva*).

BETTIOL GIUSEPPE: « Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Istituto di studi filosofici di Roma » (991):

Presenti e votanti 42
Maggioranza 22
Voti favorevoli 28
Voti contrari 14

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Badaloni Maria, Buzzi, Caronia, Cavaliere Alberto, Cavallotti, Cottone, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Fabriani, Franceschini Francesco, Galati, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Gui, L'Eltore, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchesi, Marchionni Zanchi Renata, Mazzali, Moro, Natta, Nicosia, Perdonà, Pitzalis, Resta, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Sorgi, Titomanlio Vittoria, Trabucchi, Vischia.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI